

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANCANE, MARTINEZ e BERNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1964

Riesame di talune posizioni di dipendenti della Amministrazione delle poste e telecomunicazioni danneggiati per motivi politici

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che si sottopone alla vostra approvazione, ha lo scopo di porre fine, sia pure tardivamente, ad una grave ingiustizia in danno di un gruppo, peraltro esiguo, di dipendenti in quiescenza dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, i quali, per i loro sentimenti antifascisti, furono, dal passato regime, arbitrariamente e gravemente danneggiati nella carriera ed avvertati ed umiliati fino a costringerli ad allontanarsi dal servizio e che, a distanza di ben 19 anni, attendono ancora un'azione riparatrice.

È un provvedimento che, per ragioni morali e sociali, non può essere ulteriormente ritardato e che varrà, almeno in parte, a sa-

nare il danno economico e morale subito da un gruppo non numeroso di dipendenti postelegrafonici, i quali risultano trovarsi nelle particolari, penose condizioni contemplate dal presente disegno di legge.

Va richiamata, in ispecial modo, l'attenzione sull'articolo 1 che, mentre precisa a quale categoria di dipendenti può essere applicata la legge in oggetto, nello stesso tempo, demanda all'Amministrazione il giudizio sull'appartenenza o meno a tale categoria, stabilendone l'accertamento su documenti irrefutabili, in possesso dell'Amministrazione stessa, quali sono i ruoli e le cartelle personali.

Si è voluto, in tal modo, raggiungere la massima cautela.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni provvederà al riesame delle posizioni (reintegrando diritti e interessi eventualmente lesi) di quei suoi dipendenti in quiescenza, i quali si trovarono costretti ad allontanarsi dal servizio, durante il periodo dal 1° agosto 1922 al 25 aprile 1945, per sottrarsi alle rappresaglie delle superiori autorità fasciste, effettuate con un ingiustificato e demoralizzante trattamento di carriera, risultante in aperto contrasto con il loro stato di servizio nei suoi precedenti e nel suo complesso, ciò che dovrà essere rigorosamente accertato dalle risultanze dei fascicoli personali e dai ruoli, in possesso dell'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Il riesame di cui all'articolo 1 sarà effettuato a richiesta dell'interessato il quale dovrà far pervenire la relativa domanda alla Amministrazione suddetta entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In caso di decesso dell'interessato, la domanda, che dovrà sempre pervenire all'Amministrazione entro il termine di cui all'articolo 2 potrà essere presentata e sostenuta dagli aventi diritto alla pensione di reversibilità.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti in bilancio per il personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla necessaria variazione di bilancio.